DIRETTIVA 98/68/CE DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 1998

che stabilisce il modello di documento di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/53/CE del Consiglio nonché talune modalità relative ai controlli, all'entrata nella Comunità, di alimenti per animali provenienti da paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che quando dei prodotti vengono introdotti nel territorio doganale della Comunità e non sono immessi in libera pratica nel territorio dello Stato membro che procede ai controlli, l'autorità competente fornisce all'interessato un documento in cui sono indicati la natura e i risultati dei controlli effettuati;

considerando che occorre stabilire modalità di compilazione e di rilascio del suddetto documento;

considerando che la struttura del documento deve essere stabilita tenendo conto del fatto che in futuro le informazioni in esso contenute possano essere trasmesse per via elettronica;

considerando che questo approccio uniforme consente che il documento sia redatto soltanto in una delle lingue ufficiali della Comunità;

considerando che occorre instaurare una stretta cooperazione tra le autorità doganali e le competenti autorità in materia di alimentazione animale, allo scopo di garantire che le procedure di ispezione non vengano eluse;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Il documento di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/53/CE deve essere redatto conformemente al modello indicato nell'allegato A. Il documento deve essere costituito di un solo foglio.

2. Per la compilazione del documento conforme al modello indicato nell'allegato A, devono essere seguite le modalità precisate nell'allegato B.

3. Il documento conforme al modello indicato nell'allegato A deve essere redatto in una delle lingue della Comunità che possa essere accettata dall'autorità competente dello Stato membro in cui i prodotti provenienti da paesi terzi vengono introdotti nel territorio doganale della Comunità.

Qualora necessario, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione può chiedere all'interessato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, di fornire una traduzione del documento conforme al modello indicato nell'allegato A e compilato secondo l'allegato B, in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro. La traduzione sostituisce le corrispondenti informazioni indicate nel documento in questione.

4. Qualsiasi alterazione o cancellatura sul documento conforme al modello indicato nell'allegato A apportata da persona non autorizzata lo rende nullo.

Articolo 2

1. Il documento conforme al modello indicato nell'allegato A è rilasciato all'interessato dall'autorità competente del punto di entrata nei casi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/53/CE e in particolare

a) quando i prodotti provengono direttamente da un paese terzo e sono destinati ad essere immessi in libera pratica in uno Stato membro diverso da quello che ha effettuato i controlli di cui all'articolo 5 e, se del caso, all'articolo 7 della direttiva 95/53/CE;

b) quando prodotti non comunitari escono da una zona franca, da un deposito franco o da un deposito doganale e sono destinati ad essere immessi in libera pratica in uno Stato membro diverso da quello in cui è situata detta zona franca, detto deposito franco o deposito doganale.

2. Se una partita è suddivisa in più parti, per ciascuna di queste deve essere rilasciato un documento conforme al modello indicato nell'allegato A.

3. Il documento conforme al modello indicato nell'allegato A e compilato secondo l'allegato B deve accompagnare la partita cui si riferisce sino al momento in cui quest'ultima verrà immessa in libera pratica nella Comunità. Esso deve essere presentato all'autorità competente dello Stato membro in cui i prodotti sono immessi in libera pratica unicamente ad una copia dei risultati delle eventuali analisi di laboratorio.

[1] GU L 265 dell'8. 11. 1995, pag. 17.

4. Gli Stati membri vegliano affinché le autorità doganali non autorizzino l'immissione dei prodotti in libera pratica nel territorio doganale della Comunità finché esse non si siano accertate, sulla base del documento conforme al modello indicato nell'allegato A e compilato secondo le modalità dell'allegato B nonché di eventuali ulteriori verifiche effettuate dalle competenti autorità, che i controlli di cui agli articoli 5 e 7 della direttiva 95/53/CE siano stati effettuati con soddisfazione della competente autorità dello Stato membro in cui i prodotti sono immessi in libera pratica.

5. L'autorità competente dello Stato membro in cui i prodotti sono immessi in libera pratica nel territorio doganale della Comunità conserva il documento conforme al modello indicato nell'allegato A e una copia dei risultati dell'eventuale analisi di laboratorio per almeno 18 mesi.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 marzo 1999 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate sono applicabili a decorrere dal 1° aprile 1999.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO A

DOCUMENTO ATTESTANTE I CONTROLLI SUI PRODOTTI UTILIZZATI NELL'ALIMENTAZIONE ANIMALE INTRODOTTI NELLA CE DA PAESI TERZI

A **Informazioni sulla partita presentata**

1 **Speditore/Esportatore**

[]

Documento attestante i controlli sui prodotti utilizzati nell'alimentazione animale introdotti nella CE da paesi terzi

2 **Numero di serie**

3 **Destinatario**

4 **Documento doganale n.**

5 **Documento d'accompagnamento**

5.1 Esami di laboratorio effettuati conformemente all'articolo 6 della direttiva 96/25/CE
in corso 1. [] Sì 2. [] No

6 **Dichiarante/Rappresentante**

7 **Origine**

7.1 (Se del caso) Numero di riconoscimento/registrazione

8 **Descrizione della merce**

[] 8.1 [] 8.4

[] 8.2 [] 8.5

[] 8.3 [] 8.6

9 **Codice NC**

11 **Peso lordo (kg)**

10 **Numero di colli**

12 **Peso netto (kg)**

B **Controlli effettuati**

13 **Controlli previsti all'articolo 5 della direttiva 95/53/CE**

13.1 [] Controllo documentale

13.2 Controllo d'identità 1. [] Sì 2. [] No

14 **Controlli previsti all'articolo 7 della direttiva 95/53/CE**

14.1 Controllo fisico 1. [] Sì 2. [] No

14.2 Esami di laboratorio effettuati 1. [] Sì 2. [] No
Tipo di analisi:
In caso affermativo, vedasi copia allegata dei risultati

14.3 Esami di laboratorio in corso 1. [] Sì 2. [] No
Tipo di analisi:

C **Convalida**

15 **Identificazione completa dell'autorità competente del punto d'entrata e timbro ufficiale**

16 **L'agente autorizzato**

.....
Luogo e data

.....
Firma

.....
Cognome e nome in stampatello

D **Altre osservazioni**

17 **(Facoltativo) Riservato all'autorità competente dello Stato membro di destinazione**

ALLEGATO B

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO IL CUI MODELLO È INDICATO NELL'ALLEGATO A

A. **Informazioni sulla partita presentata**

1. Speditore/esporatore

 Indicare nome e indirizzo completi della persona o dell'impresa interessata.

2. Numero di serie

 Indicare il numero pregressivo attribuito al documento dall'autorità competente.

3. Destinatario

 Indicare nome e indirizzo completi della persona o dell'impresa destinataria delle merci.

4. Documento doganale

 Indicare il numero del documento doganale.

5. Documento d'accompagnamento

 Indicare un riferimento al documento di accompagnamento della partita.

 5.1. Contrassegnare la casella adeguata; contrassegnare la casella «1. [] Sì» se sono stati prelevati campioni per esami di laboratorio come previsto all'articolo 6 della direttiva 96/25/CE.

6. Dichiarante/rappresentante

 Indicare nome e indirizzo completi della persona o dell'impresa interessata. Se il dichiarante e lo speditore/esportatore sono la stessa persona, indicare «speditore» o «esportatore».

7. Origine

 Indicare nome e indirizzo dello stabilimento o luogo d'origine.

 7.1. Indicare, se del caso, il numero di riconoscimento o di registrazione dello stabilimento.

8. Descrizione della merce

 Contrassegnare la casella appropriata:

 «[] 8.1» — additivi/premiscele

 «[] 8.2» — materie prime per mangimi

 «[] 8.3» — alimenti composti per animali

 «[] 8.4» — prodotti di cui alla direttiva 82/471/CEE

 «[] 8.5» — alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali

 «[] 8.6» — altro — specificare:

9. Codice NC

 Indicare il numero di codice NC.

10. Numero di colli

 Indicare il numero di colli oppure, qualora si tratti di prodotti alla rinfusa, scrivere «alla rinfusa».

11. Peso lordo (kg)

 Indicare il peso lordo espresso in chilogrammi.

12. Peso netto (kg)

 Indicare il peso netto espresso in chilogrammi.

B. **Controlli effettuati**

13. Controlli previsti all'articolo 5 della direttiva 95/53/CE

 13.1. Contrassegnare con una croce.

 13.2. Contrassegnare con una croce la casella adeguata.

14. Controlli previsti all'articolo 7 della direttiva 95/53/CE

14.1. Contrassegnare con una croce la casella adeguata.

14.2. Contrassegnare con una croce la casella adeguata. Contrassegnare «1. [] Sì» se sono state effettuate prove di laboratorio e sono disponibili i relativi risultati; in tal caso allegare una copia certificata conforme dei risultati delle prove di laboratorio e specificare il tipo di analisi richiesto indicando un riferimento alla pertinente direttiva che specifica i metodi di analisi per il controllo ufficiale dei mangimi o il tipo di analisi.

14.3. Contrassegnare la casella adeguata. Contrassegnare «1. [] Sì» se sono stati prelevati campioni per esami di laboratorio, i cui risultati non sono però ancora disponibili. In tal caso specificare il tipo di analisi richiesto indicando un riferimento alla pertinente direttiva che specifica i metodi comunitari di analisi per il controllo ufficiale dei mangimi o il tipo di analisi.

C. **Convalida**

15. Identificazione completa dell'autorità competente del punto d'entrata e timbro ufficiale

Indicare il nome del servizio dell'autorità competente del punto d'entrata e apporre il timbro ufficiale che deve essere di colore differente da quello utilizzato nel documento.

16. L'agente autorizzato

Indicare luogo e data di compilazione del documento nonché apporre la firma e il nome completo (in stampatello) dell'agente autorizzato dell'autorità competente.

D. **Altre osservazioni** (*)

17. Riservato all'autorità competente dello Stato membro di destinazione

L'autorità competente dello Stato membro di destinazione può utilizzare questo spazio del documento per indicare eventuali altre osservazioni.

(*) Facoltativo.